

**REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SINGOLA
NELL' A.T.C.VC1**

Allegato "A" alla deliberazione n. 01/2021 del 03/03/2021

Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 18 della L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della L.R. n. 5/2018, della D.G.R. 52-13330 del 15 febbraio 2010, delle "linee guida per la gestione del cinghiale nella Regione Piemonte" approvate con D.G.R. 17-5754 del 6 maggio 2013, e successivamente modificate con D.G.R. n. 30-4747 del 15/04/2014, e stabilisce quanto segue.

Art.1

L'attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola, è consentita previa autorizzazione da parte dell'ATC, che avverrà con l'apposizione di timbro sul tesserino regionale.

Il cacciatore singolo che intende effettuare la caccia al cinghiale in forma singola deve, oltre alla segnatura prevista sul tesserino regionale, annotare su apposita scheda autorizzativa rilasciata dall'A.T.C., la giornata di caccia, l'ora di inizio e fine cacciata (da riconsegnare all'A.T.C. ENTRO 15 gg. dalla data di chiusura dell'attività venatoria). Deve altresì provvedere alla rilevazione dei dati biometrici del/i capo/i abbattuto/i e riportarli su apposita scheda fornita dall'A.T.C. (da consegnare all'A.T.C. ad ogni abbattimento avvenuto).

Art. 2

Il cacciatore che svolge tale attività ha l'obbligo di indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale, a scelta tra i colori rosso, arancione o giallo.

Art. 3

Il prelievo per la specie cinghiale al cacciatore singolo è consentito su tutto il territorio venabile ad eccezione della zona a nord dell'Ambito (comune di Serravalle

Sesia e zone limitrofe) interessata dall'incendio occorso nell'anno 2019, nella quale è vietata qualunque forma di caccia.

Art. 4

Fermo restando il rispetto dei divieti previsti dalla normativa vigente, è vietato per motivi di sicurezza usare armi a canna rigata e detenere o usare munizione spezzata durante lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale in forma singola.

Art. 5

Il cacciatore che abbatte un cinghiale durante l'esercizio di caccia in forma singola dovrà consegnare all'A.T.C. un campione, della lingua o del diaframma o del muscolo arto anteriore, dell'animale abbattuto del peso di almeno 100 gr.

La consegna del campione deve avvenire come da seguenti indicazioni:

- 1) in duplice involucro plastico chiuso;
- 2) il primo involucro dovrà contenere il campione, di lingua o di diaframma o di muscolo arto anteriore, del capo abbattuto;
- 3) il secondo involucro dovrà contenere il primo involucro chiuso e all'esterno il cacciatore dovrà apporre con un pennarello indelebile il cognome, il nome, la residenza ed il recapito telefonico;
- 4) in caso di consegna di più campioni è fondamentale il confezionamento separato di ogni campione;
- 5) la temperatura di mantenimento dei campioni dovrà essere di 4° C (con la consegna entro 24 h dal prelievo) – 18 °C (congelati, con la consegna oltre le 24 h dal prelievo).

Tale campione verrà recapitato all'A.S.L. di Vercelli, che attuerà gli opportuni controlli sanitari.

Il cacciatore è tenuto a conservare la carcassa dell'animale abbattuto fino a quando l'Ambito non comunicherà l'esito dell'esame trichinoscopico.

Art. 6

Il presente regolamento può essere suscettibile di variazioni apportate da nuove norme regolamentari e legislative. Si prevedono le sanzioni applicabili in relazione alle norme in vigore, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

